



REGOLAMENTO CAMPIONATO JUNIORES FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Art. 1 – Composizione e Articolazione del Campionato

Nella corrente stagione sportiva 2026/2027 risultano iscritte n.15 società.

Il campionato sarà articolato in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno.

La società prima classificata si aggiudicherà il Campionato ed acquisirà il diritto di partecipare alla fase nazionale del Campionato Juniores organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile.

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del campionato si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 51 comma NOIF.

Pertanto, relativamente all'assegnazione del titolo di Campione regionale: in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, esso è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

Art. 2 – Partecipazione calciatrici

Le calciatrici partecipanti dovranno essere regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione sportiva in corso.

Le squadre dovranno essere composte da calciatrici nate dal 1° gennaio 2008 in poi e che comunque abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.

È altresì consentito impiegare fino ad un massimo di 4 calciatrici "fuori quota", 2 nate dal 1° gennaio 2007 in poi e 2 nate dal 1° gennaio 2006 in poi.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le

calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Art. 3 – Sostituzione Calciatrici

Durante le gare potranno essere sostituite n. 5 (cinque) calciatrici per ogni squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto e senza limitazioni del numero di interruzioni per l'esecuzione delle sostituzioni.

Art. 4 – Disputa delle gare

Le gare ufficiali si disputeranno il sabato pomeriggio ad orario ufficiale, salvo diverso orario comunicato al momento dell'iscrizione al campionato per via di eventuali concomitanze/alternanze con altri campionati organizzati dalla Federazione ai quali partecipano altre squadre della stessa società.

Per eventuali necessità di variazioni motivate, le Società devono trasmettere la richiesta di variazione e l'accettazione della squadra avversaria, ad femminile.toscana@lnd.it entro le ore 12.00 del quarto giorno antecedente la gara.

Le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica, dovranno essere disputate in contemporaneità ad orario ufficiale.

Art. 5 – Recupero delle gare

Le gare rinviate o interrotte devono essere disputate entro 10 giorni dalla data originaria, anche in giornate infrasettimanali, salvo diverse disposizioni da parte del Comitato Regionale.

Le Società interessate sono invitate ad accordarsi, informando con la massima sollecitudine il Comitato Regionale (femminile) a mezzo mail.

Art. 6 – Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente "Regolamento" si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D. e del Dipartimento Calcio Femminile.